



**COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**COPIA**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 15 DEL 08-06-2021**

**Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di giugno,

**IL SINDACO**

Richiamata la nota prot. n. 0446554 del 19/05/2021 della Regione Lazio, con la quale venivano trasmesse le “raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti” per l’anno 2021;

Vista la nota prot. n. 0191215 del 25/05/2021 trasmessa dalla Prefettura di Roma, Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, con la quale ha confermato il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2021 di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio regionale, e con il quale veniva trasmesso, in allegato, il documento relativo allo “Schema di ordinanza comunale “tipo” per l’attività di prevenzione antincendio boschivo ”;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, articolo 64 comma 5 ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 (prevenzione degli incendi boschivi);

Visti l’art. 29 del Nuovo Codice della Strada D. L.vo n. 285\1992 e l’art. 15 del R.D. 0812/1933 n. 1740, che obbligano i proprietari di terreni confinanti con le strade a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

Considerato che l’approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende elevato il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l’incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il D.lgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge Regionale Forestale n.39 del 28/10/2002;

Visto il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n°3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 “ Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il triennio 2020-2022” approvato con DGR n. DEC8 del 10/03/2020;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su area di interfaccia urbano- rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

## **ORDINA**

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, e comunque in prossimità di boschi, dei terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio comunale **dal 15 giugno fino al 30 settembre 2020**, è fatto divieto di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
  - bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di patate, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
  - usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
  - gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
  - compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio;
  - Aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  - Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  - Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  - Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  - Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
- Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, a Telecom Italia SpA, ad Enel SpA, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i

tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 28 novembre 1977, n. 46 e della L. R.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii si applica, ove esistenti, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

- Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
- Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale insacco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
- I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie

e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni, di procedere alla pulizia periodica e costante degli stessi e di tenerli sgombri da qualsiasi vegetazione infestante, per tutto il periodo compreso dal 15 giugno fino al 30 settembre 2020, facendo particolare attenzione ai terreni confinanti con strade e insediamenti abitativi, onde evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi;
- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di ripulire i cigli, le cunette e le scarpate stradali e ferroviarie dalla vegetazione facilmente infiammabile;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi di coltura cerealicola o foraggiera, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiera, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;
- ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo, entro il 15 giugno, di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
- i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
- ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali, esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione

incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile;

- i gestori di aziende per lo stoccaggio e i trattamento di rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell' art.13 del D.lgs n°36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;
- per i fabbricati posti in aree private ricoperte da vegetazione e quindi esposte al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

## **INVITA**

La popolazione, in caso di avvistamento incendio di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **numero unico di emergenza 112 per Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato;**
- **numero telefonico 06 9079103 Comando Polizia Locale di Castelnuovo di Porto.**

## **INFORMA**

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. L.vo n. 267/2000 e Legge n. 353/2000.

Trattandosi di norme in materia di Protezione Civile, I trasgressori saranno puniti con **la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00)**, così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23/03/2018;

**che oltre alle sanzioni previste dalla presente Ordinanza Sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi, l'art. 10 della legge 353/2000, così come richiamato dall'art. 68 della L.R. Lazio n. 39/2002, prevede che per le aree percorse dal fuoco, sia interdetta ogni modifica di destinazione d'uso per 15 anni ed ogni ipotesi di edificabilità per 10 anni, nonché le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni dal momento dell'incendio.**

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del D.lgs. 104/2010.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed affisso nei luoghi pubblici.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bracciano;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Locale;
- Giunta Comunale;
- U.T. Comunale;
- Direzione provinciale ANAS;
- Direzione Ferrovie Cotral;
- Città Metropolitana Roma Capitale;
- Comune di Roma Capitale;
- Associazioni di volontariato di Protezione Civili ed AIB attive sul territorio comunale;
- Direzione Enel spa
- Direzione Telecom Italia spa;

ed inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Lazio;
- Ag. regionale di Protezione Civile;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n.104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2021 al 23-06-2021

Lì 08-06-2021

## IL MESSO COMUNALE